



NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

CIRCOLO MONDRONESE APS

Art. 1 – Denominazione

1. E' costituita un'associazione denominata "Circolo Mondronese – Associazione di Promozione Sociale" siglabile "Circolo Mondronese – APS" (più oltre anche "il Circolo").

Art. 2 – Scopi dell'associazione

1. Il Circolo Mondronese è una associazione senza scopo di lucro costituita da un numero di soci non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. Il Circolo persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Il Circolo, nel rispetto ed in conformità dell'art. 34 dello Statuto del Comune di Ala di Stura, ha fra gli altri scopi quello di dare la possibilità ai soci di riunirsi in spirito di amicizia, di coltivare gli sport consentiti dalle condizioni ambientali, di offrire intrattenimenti ricreativi ed organizzare manifestazioni riservate ai soci o aperte al pubblico in spirito di solidarietà e democrazia nel rispetto delle persone e dell'ambiente, di curare il territorio per quanto possa essere utile ai fini dell'organizzazione delle proprie manifestazioni e di conservare, rivitalizzare e promuovere la diffusione e la conoscenza delle tradizioni montane della valle di Ala e della frazione di Mondrone in particolare.
4. Il Circolo è per principio estraneo a qualsiasi direttiva politica generale o particolare e al fine di creare un ambiente sereno e sano gli associati sono impegnati formalmente al rispetto delle norme della morale e di una cortese educazione.
Non vi devono essere limiti né discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa.
5. Nel perseguimento dei fini di cui al comma 1, il Circolo si avvale anche della collaborazione di e collabora con organizzazioni territoriali e non territoriali, sia pubbliche sia private.
6. Il Circolo può, inoltre, acquistare, ipotecare e alienare beni immobili, chiedere e ricevere donazioni, sussidi, aiuti, omaggi e fondi erogati per le finalità di cui al comma 1.





Art. 3 – Oggetto

1. Il Circolo esercita, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale aventi ad oggetto:
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi,;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, turistiche, sportive dilettantistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Art. 4 – Sede e segni distintivi

1. Il Circolo ha sede legale ed operativa in Mondrone, fraz. di Ala di Stura (TO), all'indirizzo individuato dal Consiglio Direttivo; per decisione di questo, possono essere istituite altre sedi.
2. Il trasferimento della sede legale è deciso dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni agli enti pubblici territoriali per l'aggiornamento del relativo Registro.
3. Il Circolo adotta due stemmi:
 - lo stemma dei Conti Andreis di Mondrone formato di due parti scate orizzontalmente, in alto su sfondo blu troncato d'argento di tre gigli d'oro ordinati in fascia e sormontati da un lambello d'argento ed in basso su sfondo d'argento un cinghiale al naturale.
 - uno stemma scato verticalmente, a destra su sfondo blu in oro una raffigurazione stilizzata dell'Uja di Mondrone collocata tra una stella ed una lettera "M" maiuscola; a sinistra su sfondo rosso in oro una spada avvinta da due chiavi.
4. Il Circolo ha come marchio distintivo un logo circolare contenente al centro una raffigurazione stilizzata dell'Uja di Mondrone, nella parte superiore la dizione "Circolo Mondronese" in caratteri stampatello maiuscoli, e nella parte inferiore lo stemma di cui al precedente comma 2, lett. b.

Art. 5 – Durata





1. Il Circolo ha durata illimitata. L'attività del Circolo si suddivide in esercizi che hanno inizio dal giorno successivo a quello dell'assemblea che approva il bilancio dell'anno precedente.

Art. 6 – Libri sociali

1. Il Circolo tiene i seguenti libri sociali:
 - il libro degli associati o aderenti;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.
2. Il Circolo deve inoltre tenere le scritture contabili ove richiesto dalle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.

Art. 7 – Patrimonio e tesoreria

1. Il patrimonio del Circolo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi o entrate comunque denominate, è costituito da qualsiasi bene che sia in proprietà o nella disponibilità giuridica del Circolo, ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.
2. La responsabilità della redazione del bilancio, della tenuta dei libri contabili, della corretta e veritiera registrazione contabile dei fatti di gestione e della conservazione della cassa spetta al Tesoriere.

Art. 8 – Condizione di ammissione degli associati e categorie

1. Possono associarsi al Circolo tutti coloro che siano interessati a fruire, partecipare, collaborare nell'organizzazione delle sue attività. Il diritto di associarsi non è soggetto a condizioni o discriminazioni.
2. Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:
 - Associati «singolo individuo»;
 - Associati «nucleo familiare»;
 - Associati benemeriti.Per «nucleo familiare» si intende il gruppo di persone legate da vincoli di parentela e/o affinità e conviventi nel periodo in cui dimorano a Mondrone.
3. La qualifica di associato benemerito è conferita annualmente dal Consiglio Direttivo a persone ritenute meritevoli senza obbligo di corresponsione della quota di associazione per l'anno in corso.
4. Il Consiglio Direttivo del Circolo può deliberare l'attribuzione della qualità di Socio onorario per un tempo determinato o indeterminato a persone che si siano particolarmente





- distinte nella collaborazione all'attività del Circolo.
5. Il vincolo di associazione ha durata annuale ed è rinnovabile.
 6. L'associato che non adempia l'obbligo di pagamento della quota o che violi le regole statutarie o non condivida le finalità associative può essere escluso con decisione del Consiglio Direttivo.
 7. Nel presente Statuto, salvo che sia diversamente disposto, per «associato» si intende sia l'associato singolo individuo che ciascun componente il nucleo familiare nel caso di associato nucleo familiare.

Art. 9 – Diritti e obblighi degli associati

1. Compatibilmente alle condizioni, alle circostanze ed alle decisioni del Consiglio Direttivo o del Responsabile di settore, gli associati hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dal Circolo fruendo di sconti o facilitazioni rispetto ai non associati.
2. Gli associati, dal momento in cui aderiscono al Circolo e corrispondono la quota annuale prevista hanno diritto di presenziare alle assemblee del Circolo e di prendere la parola.
3. Ogni associato «singolo individuo» ha un voto; ad ogni associato «nucleo familiare» spetta un solo voto che può essere esercitato da uno dei componenti del nucleo, purché maggiorenne.
4. Può essere comunque conferita delega scritta ad altro socio.
5. Gli associati possono in ogni tempo fare proposte, critiche e suggerimenti.
6. Gli associati hanno diritto di prendere visione dei libri sociali previa richiesta al Consiglio Direttivo, che ne stabilisce le modalità. Possono altresì chiedere al Presidente del Consiglio Direttivo, al Consiglio Direttivo, ai singoli Consiglieri o ai Responsabili di settore, informazioni, notizie o delucidazioni sull'attività del Circolo.
7. Gli associati devono corrispondere, all'atto dell'associazione, la quota annualmente determinata dal Consiglio Direttivo per le singole categorie. Per gli associati «nucleo familiare» la quota è una sola per nucleo familiare.

Art. 10 – Amministrazione

1. Il Circolo è amministrato da un Consiglio Direttivo composto di un numero di membri variabile fra tre e nove scelti fra gli associati nel rispetto dell'art. 2382 cod. civ. L'assemblea che designa i componenti del Consiglio ne determina il numero.
2. L'assemblea elegge fra i membri del Consiglio un Presidente, un Vice-presidente ed un Segretario che assume anche la funzione di Tesoriere.
3. La carica è gratuita, ha durata annuale ed è rinnovabile. I membri del Consiglio hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'adempimento del proprio ufficio.





4. I componenti del Consiglio cessano dalla carica automaticamente alla data dell'assemblea annuale di approvazione del bilancio. Qualora l'assemblea non sia in grado di eleggere un nuovo Consiglio, essa dovrà essere riconvocata dal Presidente del Consiglio cessato dalla carica o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio cessato dalla carica entro dieci mesi per il medesimo incumbente; la convocazione è obbligatoria se richiesta da almeno un decimo degli associati. Nel frattempo, la gestione ordinaria e straordinaria spetta all'assemblea, convocata nei modi di cui al precedente paragrafo.
5. Qualora non sia possibile eleggere un nuovo Consiglio nei termini di cui al precedente comma, il Direttivo in carica prosegue *in prorogatio* salvo che l'Assemblea non deliberi la messa in liquidazione.
6. Il Segretario è responsabile della tenuta del libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, cura l'aggiornamento del libro degli Associati, verifica la corretta esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio e dall'Assemblea e ne riferisce al Presidente.
7. Il Consiglio ha la gestione ordinaria e straordinaria del Circolo, ed in particolare il potere di dirigerne gli scopi e l'attività, definire il programma annuale delle manifestazioni, individuare i Responsabili di ciascuna attività, autorizzare o ratificare le spese relative. Può delegare a singoli Consiglieri determinate attività di natura decisoria o organizzativa. Nei limiti della delega, il Consigliere decide in piena autonomia.
8. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano; funge da segretario il Segretario del Circolo. Il Consiglio è convocato in via ordinaria almeno una volta l'anno nei mesi di aprile, maggio o giugno per l'approvazione del calendario delle manifestazioni dell'anno in corso.
9. Il Consiglio si costituisce a maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
10. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, su invito, anche gli associati che non ne facciano parte.
11. Su proposta del Consiglio, l'assemblea può designare un Presidente onorario fra coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente e si siano distinti per impegno e sacrificio nella conduzione della gestione.

Art. 11 – Responsabile di settore

1. Ai fini di una più snella ed efficiente organizzazione del Circolo, il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi membri o fra gli associati uno o più Responsabili di settore ai quali delega la gestione e l'organizzazione di singole manifestazioni. Nei limiti della delega, il Responsabile decide in piena autonomia.





Art. 12 – Rappresentanza

1. Il Presidente pro-tempore del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza del Circolo, sia attiva sia passiva, sia sostanziale sia processuale e ha potere di firma.
2. Ciascun Consigliere e ciascun Responsabile ha la rappresentanza del Circolo nei limiti delle attribuzioni che gli sono conferite. Tuttavia, per acquisti, impegni, promesse, o comunque atti che importino o possano importare una spesa superiore a Euro 500, occorre la firma congiunta del Presidente.

Art. 13 – Organo di controllo

1. Ove sia obbligatorio, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da un solo membro scelto in conformità alle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti. Esso dura in carica per due esercizi ed esercita i poteri e svolge i compiti previsti dalla legge.
2. L'Organo di controllo, qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore può esercitare la revisione legale dei conti; in tal caso, esso sarà formato da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 – Revisori legali dei conti

1. Ove sia obbligatorio, l'assemblea nomina un Revisore legale dei Conti scelto in conformità alle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti. Esso dura in carica per due esercizi e controlla annualmente la gestione economica del Circolo, ne rivede la contabilità e riferisce all'assemblea.

Art. 15 – Assemblea

1. L'assemblea degli associati si riunisce almeno una volta l'anno presso la sede dell'Associazione o in altro luogo stabilito nella convocazione. Ulteriori convocazioni possono essere disposte per decisione del Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno un decimo degli associati o un terzo dei Consiglieri.
2. L'Assemblea:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;





- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
3. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, e si costituisce, in prima convocazione, se sono presenti almeno la metà degli associati oppure, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Se occorre procedere a modifica dello statuto è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati.
 4. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano; funge da segretario il Segretario del Circolo. L'assemblea delibera sempre a maggioranza dei presenti.
 5. Le votazioni avvengono per alzata di mano, acclamazione, appello nominale, votazione scritta. Il metodo di votazione è deciso da chi presiede la riunione.

Art. 16 – Verbali

1. Delle riunioni del Consiglio e dell'assemblea si redige verbale firmato dal Segretario e da chi presiede la riunione ed inserito, a cura del Segretario, nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 17 – Bilancio e divieto di distribuzione utili

1. Al termine di ogni anno il Consiglio direttivo predisporre e approva un progetto di bilancio consuntivo di esercizio o di rendiconto per cassa nonché di bilancio sociale, ove richiesto, in conformità alle disposizioni di tempo in tempo vigenti,
2. Il Circolo, nel rispetto della propria natura non lucrativa, non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominato a fondatori associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento o estinzione del Circolo per qualsiasi causa, il patrimonio dell'associazione sarà destinato, per la parte eccedente il valore nominale, ad altro ente del Terzo settore (incluse a titolo esemplificativo ONLUS, organizzazioni di volontariato, altre APS etc.) individuato dall'assemblea o, in caso di suo mancato funzionamento, dal Consiglio Direttivo o dai liquidatori eventualmente nominati, ovvero nei modi fissati dalla legge.





Art. 19 – Controversie fra associati

1. Qualsiasi controversia fra soci, soci e società o promossa da o nei confronti dei Consiglieri o dei Responsabili di settore concernente diritti disponibili relativi al rapporto associativo o comunque connessi allo stesso – comprese quelle relative all'interpretazione, validità o esecuzione del presente Statuto – sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione della Camera Arbitrale del Piemonte prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.
2. Esaurita inutilmente la conciliazione o previa rinuncia scritta unanime dei litiganti, qualsiasi controversia di cui al precedente comma, sarà sottoposta ad arbitrato rituale, secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, qui richiamato integralmente. In caso di procedura ordinaria, la controversia sarà decisa da un arbitro unico o da un collegio arbitrale in conformità a tale Regolamento. In caso di Arbitrato Rapido, l'arbitro sarà unico e deciderà in via rituale secondo equità.

Art. 20 – Rinvio

1. Per quant'altro non disposto dal presente statuto si osserveranno le disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.

